



Quindicinale - Dir. Sede Amm.: CONFCOMMERCIO CHIETI via Santarelli, 219 - 221 - tel. e fax 0871 64599 - 66923 - Chieti - [www.confcommerciochieti.it](http://www.confcommerciochieti.it)  
Infochieti@confcommerciochieti.it - sped. in abb. postale - art. 2 comma 20/C legge 662/96 - Filiale di Chieti - Aut. Trib. di Chieti n° 1 del 24-02-1971  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Delegazioni: FRANCAVILLA AL MARE via Adriatica, 232 - tel. e fax 085 4914333 / LANCIANO via Aterno, 39 -  
tel. 0872 714798 - fax 0872 713146 / ORTONA via Francesco Tedesco, 7 - tel. e fax 085 9065649 / VASTO via Maddalena, 63/A - tel. e fax 0873 391261  
Ciclostilato in proprio. In caso di mancato recapito restituire al mittente - Tassa a carico - SAN SALVO c.so Umberto I, 28 - tel. e fax 0873/342191  
Dir. Resp. F. Flamminio - Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in abbonamento postale - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46) art. 1, comma 2 e 3

**Anno XXXVIII n. 2 - Chieti 12.01.2009**

*in primo piano*

## SPECIALE "MEDIATORI"

### SOMMARIO

**QUOTA ASSOCIATIVA FIMAA 2009**

**scad. 31.01.2009**

**- AGENTI IMMOBILIARI e MERCEOLOGICI -**

**in questo numero**

**- 2 CIRCOLARI FIMAA e l'invito alla FESTA CONFCOMMERCIO**



1.

**QUOTA ASSOCIATIVA FIMAA 2009**

**Entro il prossimo 31 gennaio 2009 tutti i mediatori soci F.I.M.A.A.- CONFCOMMERCIO debbono versare il contributo associativo per l'anno 2009 che è pari a**

- €. 47,00 (quarantasette/00) per le ditte individuali;
- €. 140,00 (centoquaranta/00) per le società di persone;
- €. 171,00 (centosettantuno/00) per le società di capitali.

**Con il pagamento della quota la polizza è in omaggio.**

**Ricordiamo che "per l'esercizio della professione di mediatore deve essere prestata idonea garanzia assicurativa a copertura dei rischi professionali ed a tutela dei clienti" (art. 18 L. 57/2001).**

**L'obbligo riguarda espressamente gli agenti immobiliari e quelli merceologici.**

**Gli adempimenti in sintesi.**

**⇒ AGENTI IMMOBILIARI e MERCEOLOGICI ASSOCIATI FIMAA**

**Gli agenti devono:**

- 1. effettuare il versamento del premio (€ 47,00 per le ditte individuali; € 140,00 per le società di persone con un rapp. leg.; € 171,00 per le società di capitali con un rapp. leg.) su c/cp n. 12561668 intestato a Confcommercio Chieti causale " FIMAA CHIETI quota associativa anno 2009".**
- 2. trasmettere via fax (0871/64599) alla nostra F.I.M.A.A.- Confcommercio provinciale, possibilmente nella stessa giornata in cui effettua il versamento copia del bollettino attestante il regolare pagamento della quota associativa .**
- 3. conservare presso la propria agenzia copia dei versamenti.**

**Il pagamento della quota associativa vale fino al 31.12.2009.**

2.

**LA MEDIAZIONE IMMOBILIARE E  
L'INCOMPATIBILITÀ CON ALTRE ATTIVITÀ.**

**L'art.18 della L.57/01 al punto c) stabilisce che l'esercizio dell'attività di mediazione è incompatibile:**

**a) con l'attività svolta in qualità di dipendente da persone, società o enti, privati e pubblici, ad esclusione delle imprese di mediazione;**

**b) con l'esercizio di attività imprenditoriali e professionali, escluse quelle di mediazione comunque esercitate.**

**Da tempo quindi è pacifico che l'agente immobiliare, o meglio il mediatore in generale, non può esercitare altre attività professionali o imprenditoriali.**

**A seguito delle precisazioni, circolari e provvedimenti delle Camere di Commercio e del Ministero appare per contro opportuno esaminare quali siano le attività "compatibili" con quelle di mediatore.**

**In particolare le due attività che più frequentemente incrociano quelle di agente immobiliare sono quelle di amministratore di condomini e di mediatore creditizio.**

**In riferimento alla prima si può attualmente affermare che i mediatori possono esercitare l'attività di amministratore di condominio. Infatti il Ministero con recenti provvedimenti, a seguito di ricorsi presentati da agenti immobiliare che erano stati cancellati dal Ruolo della Camera di Commercio competente per territorio, accoglieva detti ricorsi ritenendo non sussistere alcuna incompatibilità tra le due attività in quanto "in mancanza di una norma specifica statale l'attività in argomento (NDR amministratore di condomini) non può ancora essere considerata una vera e propria professione" e che "l'obbligo (NDR di iscrizione al registro imprese) sussiste soltanto per l'esercizio delle attività di intermediazione e non ha rilevanza ai fini dello svolgimento dell'attività di amministratore di condominio ..."**

**Per quanto riguarda il mediatore creditizio è la legge stessa a consentire all'agente immobiliare, o più in generale ai mediatori iscritti nel Ruolo degli Agenti di Affari, di esercitare tale attività senza ricadere nell'incompatibilità, laddove l'art.18 citato della L.57/01 sancisce il divieto di svolgere l'attività imprenditoriale precisando però "escluse quelle di mediazione comunque esercitate".**

**È indubbio quindi che la mediazione creditizia sia un'attività imprenditoriale, ma che possa essere esercitata dall'agente immobiliare in quanto "comunque di mediazione".**

**Ovviamente per svolgere l'attività di mediatore creditizio occorrerà essere in possesso di requisiti previsti dalla specifica legge ed iscriversi quindi all'apposito albo.**

**Per concludere si precisano di seguito quali sono le attività principali che gli agenti immobiliari possono svolgere senza incorrere in problemi di incompatibilità o esercizio abusivo:**

- mediazione, sia per la compravendita che per la locazione (art.3 n.2 DM 452/90) in tutto il settore immobiliare (residenziale, commerciale, industriale, terreni, etc.);**
- mediazione nella cessione e rilievo di aziende (art.3 n.2 DM 452/90);**
- mandato nei trasferimenti di immobili o aziende (art.3 DM 452/90);**
- perizie e consulenze tecniche per conto di enti pubblici (art.3 n.3 L.39/89);**
- consulenze e perizie nel settore delle valutazioni immobiliari quale perito ed esperto delle Camere di Commercio, previa richiesta di iscrizione nell'apposito ruolo dopo tre anni di iscrizione nel ruolo degli Agenti di Affari in Mediazione (art.3 n.4 L.39/89 e art.13 DM 452/90);**
- consulenze e perizie quale consulente del Tribunale, previa iscrizione negli appositi elenchi dopo tre anni di iscrizione al ruolo di agente di affari in mediazione (art.3 n.4 L.39/89 e art.13 DM 452/90);**
- mediazione nel settore merceologico o di altri servizi (trasporti, pubblicità, etc.) previa iscrizione nell'apposita sezione del ruolo (art.3 n.2 DM 452/90);**
- esecuzione delle pratiche necessarie ed opportune per la conclusione dell'affare che sta trattando, quali visure, estratti di mappe, ricerca di atti, etc. (art.3 n.1 L.39/89);**
- richieste di finanziamento per propri clienti in relazione a compravendite che sta trattando (art.2 n.3 DPR 287/2000);**
- amministrazione di condomini o gestione di patrimoni;**
- mediazione creditizia, previa iscrizione nell'apposito albo prevista dall'art.3 del DPR 287/2000.**

**3.****INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI ALL'INTERNO DEGLI EDIFICI**

**E' noto che il Decreto 22 gennaio 2008 n. 37 ha introdotto importanti novità in materia di sicurezza degli impianti.**

**Trattasi in particolare di una normativa che mira a garantire la sicurezza e l'incolumità pubblica, con particolare riferimento ad eventuali incidenti domestici, in attuazione delle direttive comunitarie in materia.**

**Sono assoggettati al decreto in esame sia gli impianti collocati in immobili adibiti ad uso abitativo, sia quelli posti a servizio di immobili destinati ad attività commerciali, imprenditoriali, ecc.**

**Gli impianti interessati dalle disposizioni sono: quelli elettrici e di protezione contro le scariche atmosferiche; gli impianti relativi all'automazione di porte, cancelli, ecc.; gli impianti elettronici, quali quelli radiotelevisivi; gli impianti di riscaldamento, condizionamento, refrigerazione e climatizzazione; gli impianti idrici e sanitari; gli impianti di distribuzione e utilizzo del gas; gli impianti atti al sollevamento di persone o cose, quali gli ascensori; gli impianti di protezione antincendio. Devono quindi ritenersi ricompresi nella disciplina posta dal decreto in oggetto gli impianti che a tutto campo rendono fruibile e sicuro un immobile.**

**Dopo aver delineato l'ambito d'applicazione del decreto i successivi articoli si soffermano a individuare i requisiti richiesti alle imprese e ai professionisti per poter procedere all'installazione, trasformazione e ampliamento degli impianti di cui sopra , indicando poi i requisiti richiesti per la redazione del progetto da predisporre a tal fine .**

**L'art. 6 fissa quindi i criteri di conformità degli impianti e il successivo art. 7 stabilisce che al termine dei lavori l'impresa che ha proceduto all'installazione rilascia al committente una "dichiarazione di conformità degli impianti".**

**La norma che tuttavia assume maggior rilievo ai fini dell'attività dell'agente immobiliare è l'art. 13, concernente l'incidenza delle disposizioni in materia di sicurezza degli impianti sui rapporti di diritto privato, quali le compravendite e le locazioni.**

**Stabilisce infatti detta norma che "i soggetti destinatari delle prescrizioni previste dal presente decreto conservano la documentazione amministrativa e tecnica, nonché il libretto di uso e manutenzione e, in caso di trasferimento dell'immobile, a qualsiasi titolo, la consegnano all'avente causa. L'atto di trasferimento riporta la garanzia del venditore in ordine alla conformità degli impianti alla vigente normativa in materia di sicurezza e contiene in allegato, salvo espressi patti contrari, la dichiarazione di conformità ovvero la dichiarazione di rispondenza di cui all'art. 7, comma 6. Copia della stessa documentazione è consegnata anche al soggetto che utilizza, a qualsiasi titolo, l'immobile".**

**Analizzando la prima parte dell'articolo in esame si noterà come ivi si faccia riferimento al “trasferimento dell'immobile, a qualsiasi titolo”, senza ulteriori specificazioni. Detta ampia formulazione sembrerebbe pertanto essere riferibile sia agli atti a titolo oneroso, quale è la compravendita, sia agli atti a titolo gratuito, quali la donazione, purché volti ad attuare il trasferimento dell'immobile.**

**Ebbene, in caso di trasferimento, il decreto in esame pone a carico dell'alienante i seguenti obblighi:**

**a) consegnare all'acquirente la “documentazione amministrativa e tecnica, nonché il libretto di uso e manutenzione”;**

**b) garantire la conformità degli impianti alla normativa vigente in materia di sicurezza (detta garanzia dovrà essere riportata nel testo dell'atto di trasferimento);**

**c) allegare al rogito la dichiarazione di detta conformità o la dichiarazione di rispondenza di cui all'art. 7, comma sesto, ai sensi del quale, in caso di indisponibilità della dichiarazione di conformità ivi disciplinata (laddove essa “non sia stata prodotta o non sia più reperibile”, precisa il decreto), “tale atto è sostituito – per gli impianti eseguiti prima dell'entrata in vigore del presente decreto – da una dichiarazione di rispondenza, resa da un professionista iscritto all'albo professionale per le specifiche competenze tecniche richieste [...], sotto personale responsabilità, in esito a sopralluogo ed accertamenti, ovvero, per gli impianti non ricadenti nel campo di applicazione dell'art. 5, comma 2, da un soggetto che ricopre [...] il ruolo di responsabile tecnico di un'impresa abilitata di cui all'art. 3, operante nel settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione”.**

**Quanto al primo degli elencati incumbenti (lett. a), la formulazione della norma sembrerebbe non richiedere l'attuazione di detta consegna contestualmente alla stipula dell'atto traslativo. Si richiede infatti che detta consegna venga effettuata “in caso di trasferimento dell'immobile”. Si può quindi ipotizzare che la stessa possa avvenire sia prima che dopo il trasferimento di proprietà dell'immobile.**

**Gli obblighi di garanzia e allegazione di cui ai punti b) e c) concernono invece specificatamente l'atto traslativo, stante il tenore letterale del decreto in tal senso (“L'atto di trasferimento riporta la garanzia del venditore [...] e contiene in allegato [...]”).**

**In forza degli stessi l'alienante è quindi tenuto a garantire la conformità alla normativa vigente in materia di sicurezza degli impianti, allegando al rogito la relativa dichiarazione. L'art. 13 fa ad ogni modo salvi “espressi patti contrari”, consentendo alle parti di regolare diversamente i propri rapporti, ovvero di derogare a detta allegazione. Dubbia è tuttavia la riferibilità di detta previsione al solo punto c) (obbligo di allegazione) o anche al punto b) (obbligo di garanzia), dal momento che l'inciso “salvo espressi patti contrari” è così inserito all'interno del decreto: “L'atto di trasferimento riporta la garanzia del venditore in ordine alla conformità degli impianti [...] e contiene in allegato, salvo espressi patti contrari, la dichiarazione di conformità [...]”.**

**Ebbene, se una interpretazione strettamente letterale della norma de qua sembrerebbe propendere per la riferibilità della previsione in esame al solo obbligo di allegazione, dubbi in tal senso possono avanzarsi alla luce di una lettura del decreto in comparazione con le norme del Codice Civile in materia di compravendita, che consentono alle parti di derogare alla garanzia per vizi del bene compravenduto (art. 1490 cod. civ.).**

**Viene da chiedersi se la mancata allegazione al rogito della dichiarazione di conformità e/o la mancata menzione della garanzia di cui sopra possa incidere sulla validità dell'atto.**

**A tal proposito l'opinione prevalente è che in simili fattispecie sia da escludersi l'ipotesi di nullità dell'atto, dal momento che lo stesso decreto ministeriale, allorché ha voluto introdurre un'ipotesi di nullità, lo ha fatto espressamente; ci si riferisce in particolare all'art. 15, comma settimo ("sono nulli, ai sensi dell'art. 1418 del Codice Civile, i patti relativi alle attività disciplinate dal presente regolamento stipulati da imprese non abilitate ai sensi dell'art. 3 [...]").**

**Va precisato in ogni caso che eventuali violazioni all'art. 13 comportano l'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dal successivo art. 15. Detta ultima disposizione ha introdotto sanzioni pecuniarie da euro 1.000,00 ad euro 10.000,00 individuando quale autorità competente all'irrogazione di dette sanzioni la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.**

### **IL COMMENTO DEI LEGALI FIMAA**

**Il decreto in esame, come da più parti già evidenziato, appare tutt'altro che chiaro nella sua applicazione, e le intervenute risposte dell'ufficio legislativo del Ministero dello Sviluppo Economico ai quesiti ad oggi sottopostigli hanno tutt'altro che sopito i dubbi che, ad una prima lettura, nascono spontanei in merito all'interpretazione della novella.**

**Chiarito che l'eventuale violazione del disposto di cui all'art. 13, ovvero mancata espressa garanzia del venditore al momento del rogito e/o mancata allegazione al rogito della dichiarazione di conformità ovvero della dichiarazione di rispondenza, nonché consegna della documentazione amministrativa e tecnica, non comporti la nullità del rogito stesso, ma unicamente l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 1.000,00 ad euro 10.000,00, rimane ancora da capire, e quindi da chiarire, cosa succeda se:**

- a) gli impianti non siano in regola e quindi il venditore non voglia (rectius: non possa) effettuare la dichiarazione di garanzia nel rogito;**
- b) il venditore non disponga della dichiarazione di conformità o di rispondenza degli impianti perché gli stessi risalgono nel tempo come esecuzione e non sono mai stati adeguati o perché trattasi di impianti condominiali (riscaldamento, raffrescamento, radiotelevisivo, ecc.).**

**E' pacifico che se le parti contraenti abbiano disciplinato per tempo (nella proposta di acquisto e/o nel contratto preliminare) detta evenienza stabilendo che il promissario acquirente ha non solo preso atto che gli impianti non sono a norma, ma ha espressamente liberato il promittente venditore dall'onere di provvedere alla messa a norma degli stessi, impegnandosi lui stesso ad eseguire quanto necessario alla loro regolarizzazione, nessun problema potrà presentarsi al momento del rogito, posto che i contraenti in quell'occasione riprodurranno il contenuto di detto precedente accordo.**

**Ma se invece le parti contraenti nulla hanno disciplinato prima di giungere all'atto definitivo e, come detto, in quel momento gli impianti non sono a norma e quindi il venditore non può fornire la garanzia prevista dal decreto, quid iuris?**

**Può il promissario acquirente rifiutarsi di procedere all'acquisto in mancanza dell'espressa garanzia del venditore o, anzi, può addirittura eccepire un**

**inadempimento del promittente venditore all'obbligo legale di trasferirgli un immobile in regola con le disposizioni normative?**

**Il problema non è di poco conto e riguarda in particolar modo i contratti preliminari già stipulati ed in attesa di essere portati a rogito (posto che per quelli a venire si avrà ovviamente la possibilità, e l'accortezza, di disciplinare espressamente all'interno degli stessi la problematica in esame) laddove nulla è stato previsto e disciplinato, essendosi limitati i contraenti, com'è nella prassi, ad adottare frasi di stile del tipo "visto e piaciuto" o "nella stato di fatto e di diritto in cui si trova", frasi pacificamente inefficaci a soddisfare, o derogare, la garanzia di cui sopra.**

**L'ufficio legislativo del Ministero dello Sviluppo Economico nelle risposte ai quesiti inoltratigli ha creato francamente ancora più dubbi di quelli che apparivano dalla prima lettura del decreto; ha infatti testualmente riferito che:**

**D. Se in un contratto preliminare nulla viene detto sullo stato degli impianti, il preliminare si interpreta nel senso che l'immobile è venduto «visto e piaciuto» e «nello stato in cui si trova» oppure si interpreta nel senso che il venditore deve mettere a norma gli impianti e garantire la loro conformità?**

**R. Il venditore è tenuto a garantire la sicurezza degli impianti, nei termini anzidetti, ma non è tenuto a metterli a norma, salvo che tale obbligo sia espressamente previsto dal preliminare o dal definitivo.**

**D. L'obbligo di garanzia è derogabile per esplicita pattuizione tra i contraenti? In caso negativo, l'immobile non è più vendibile fino a che gli impianti non sono messi a norma?**

**R. L'articolo 13 non prevede eccezioni all'obbligo di garanzia, che risponde a un basilare principio di buona fede contrattuale; è viceversa possibile non allegare le dichiarazioni di conformità e di rispondenza. La mancata previsione della garanzia da parte del venditore può essere fatta valere dall'acquirente, trattandosi di norma volta a tutelare la pubblica incolumità, ma non comporta la nullità del contratto.**

**D. L'obbligo di garanzia è derogabile per esplicita pattuizione tra i contraenti se riguarda impianti realizzati dopo il 27 marzo 2008?**

**R. Si è già precisato che l'obbligo di garanzia non prevede eccezioni perché risponde a un'esigenza di interesse pubblico generale come quella delle sicurezze delle persone (soprattutto casalinghe e bambini, che vengono oggi colpiti da frequenti incidenti domestici). Inoltre, l'obbligo di garanzia risponde a principi fondamentali dell'ordinamento giuridico, quali quello di buona fede contrattuale e quello di responsabilità del venditore per i vizi della cosa venduta. L'obbligo di garanzia, quindi, non è mai derogabile e prescinde dal tempo della realizzazione degli impianti.**

**D. Se in un contratto di compravendita non è fatta menzione della garanzia né è contenuta un'esplicita deroga alla garanzia, il contratto è nullo?**

**R. No. Può caso mai ritenersi che la garanzia valga comunque, anche ove non espressamente apposta**

**Riassumendo quindi, secondo l'interpretazione del Ministero che ha predisposto il decreto, il venditore è tenuto a garantire la sicurezza degli impianti, ma non è tenuto a metterli a norma; non sono ammesse eccezioni all'obbligo di garanzia, perché tale obbligo risponde ad un basilare principio di buona fede contrattuale, nonché ad un'esigenza di interesse pubblico generale come quella della sicurezza delle persone; se quindi la garanzia non è espressamente inserita nel rogito di**

**compravendita potrà “caso mai ritenersi che la garanzia valga comunque, anche ove non espressamente apposta”.**

**Si tenga presente che già l'art. 1490 cod. civ. impone al venditore una garanzia per i vizi della cosa venduta e l'art. 1497 cod. civ. disciplina la mancanza di qualità promesse del bene compravenduto. Se la portata del Decreto 37/2008 è quella che appare dall'interpretazione del Ministero si potrebbe giungere alla conclusione che nulla è cambiato, ovvero che nessuna novità sia stata di fatto introdotta. Ma così non è logico che sia.**

**Che senso può avere infatti prevedere, con la novella, che il venditore debba indicare obbligatoriamente nel rogito una garanzia, di cui è già tenuto ex art. 1490 cod. civ., senza però imporre che detta garanzia sia effettiva, ovvero senza prevedere che sotteso a detta garanzia vi sia l'obbligo di mettere a norma gli impianti?**

**Le conclusioni che siamo portati a formulare alla luce di quanto sopra sono che, ci troviamo in presenza di un testo normativo di difficile interpretazione che genererà conseguentemente difficoltà esecutive e notevoli incertezze applicative.**

**Si consideri infatti che il decreto fa riferimento, come sopra riferito, a tutti gli impianti (non solo a quello elettrico o di riscaldamento) e che appare francamente assai difficile pensare che il proprietario di un immobile non nuovo disponga di tutte le relative dichiarazioni di conformità o di rispondenza.**

**Si tenga presente altresì che sempre l'ufficio legislativo del Ministero dello Sviluppo Economico ha precisato che gli impianti, per essere considerati sicuri, dovranno essere conformi alle norme applicabili all'epoca della loro realizzazione o del loro ultimo adeguamento obbligatorio<sup>1</sup>, generando una volta di più legittimi sospetti su tale affermazione se si prova a riferirla ad esempio ad un immobile d'epoca, o comunque datato nella sua costruzione che non abbia subito uso e modifiche nel tempo.**

**Si tenga in ogni caso conto che lo stesso decreto all'art. 6 stabilisce, con riferimento esclusivo all'impianto elettrico, i requisiti previsti per ritenere lo stesso adeguato quando sia stato realizzato prima del 13 marzo 1990, ovvero prima dell'entrata in vigore della legge 46/90 2.**

\* \* \*

## **2° FESTA PROVINCIALE CONFCOMMERCIO**

**- DOMENICA 25.01.2009 – ORE 12.30**

**HOTEL VILLA MEDICI - ROCCA SAN GIOVANNI -  
uscita A 14 Lanciano**

**- INVITO -**

**Siamo lieti di invitarVi a partecipare alla cerimonia di consegna della seconda edizione del PREMIO CONFCOMMERCIO CHIETI che avrà luogo domenica 25 gennaio 2009, con inizio alle ore 12.30, presso l'Hotel Villa Medici USCITA A 14 LANCIANO - Rocca San Giovanni.**

**Il programma della giornata prevede un pranzo e la cerimonia di consegna del PREMIO CONFCOMMERCIO CHIETI ad una personalità che ha dato lustro nell'anno alle attività produttive della provincia.**

**Nella stessa giornata la 50&PIU' FENACOM consegnerà le ONORIFICENZE di MAESTRI DEL COMMERCIO a operatori economici, in pensione e in attività, che hanno esercitato per oltre 50, 40 e 25 anni, distinguendosi per la spinta che hanno dato all'economia provinciale e per il fulgido esempio alle nuove generazioni.**

**E' previsto anche uno spettacolo musicale.**

**La quota individuale di partecipazione al pranzo è di 35,00 €.**

**Alla festa possono intervenire anche amici e parenti.**

**Nell'attesa di incontrarci,**

**INVITIAMO GLI INTERESSATI**

**A RECARSI ENTRO E NON OLTRE lunedì 19 GENNAIO 2009**

**PRESSO LA SEDE CONFCOMMERCIO PIU' VICINA PER PRENOTARSI.**

**→ info e prenotazioni**

<b>CHIETI</b> <i>0871/64599</i>	<b>LANCIANO</b> <i>0872/714798</i>	<b>FRANCAVILLA</b> <i>085/4914333</i>	<b>ORTONA</b> <i>085/9065649</i>	<b>VASTO</b> <i>0873/391261</i>	<b>SAN SALVO</b> <i>0873/342191</i>
------------------------------------	---------------------------------------	------------------------------------------	-------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------------



## INVITO

### **FESTA PROVINCIALE DELLA CONFCOMMERCIO HOTEL VILLA MEDICI - USCITA A 14 Lanciano domenica 25 gennaio 2009 ore 12.30**

#### **PROGRAMMA**



**ORE 12.30 APERTURA DELLA FESTA**

**Saluto di Angelo ALLEGRINO**

*Presidente Provinciale Confcommercio*



**ORE 13.00 PRANZO**



**ORE 15.00 CERIMONIA DI CONSEGNA delle onorificenze  
50&PIU' FENACOM "MAESTRI DEL COMMERCIO"  
e del PREMIO "CONFCOMMERCIO CHIETI"**

*Saluti e interventi delle Autorita'*



**ORE 17.00 SPETTACOLO MUSICALE**

**OSPITE D'ONORE il tenore internazionale  
PIERO MAZZOCCHETTI**

**Quota individuale di partecipazione al pranzo € 35,00**

**50&PiùCaaf**

**INFO E PRENOTAZIONI ENTRO IL 20.01.2009  
presso le sedi CONFCOMMERCIO di**

**SAN SALVO**

**0873/342191**

**CHIETI**

**0871/64599**

**LANCIANO**

**0872/714798**

**FRANCAVILLA**

**085/4914333**

**ORTONA**

**085/9065649**

**VASTO**

**0873/391261**



**- VICINI ALLE IMPRESE -**